

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 062/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. COLETTA GIULIO E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 96, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell'8.10.2009)

2) RICORSO DEL SIG. BONADIES ENNIO, PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, DELL'A.S.D. OTTAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell'8.10.2009)

3) RICORSO DELL'A.S.D. OTTAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. BONADIES ENNIO, ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELL'A.S.D. OTTAVIA - NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell'8.10.2009)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n.1), 2) e 3) come sopra proposti rispettivamente dalla S.S. Lazio di Formello (Roma), dal signor Bonadies Ennio e dall'A.S.D. Ottavia di Roma li respinge.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr Umberto Maiello, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL’A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DELL’11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 81 del 13.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena di Cesena (Rimini).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/SALERNITANA DEL 16.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 20.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE KYRIAZIS GEORGIOS SEGUITO GARA SALERNITANA/CROTONE DEL 24.10.09 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 25.10.2009)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto della Salernitana Calcio 1919 di Salerno e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Kyriazis Georgios a 5 gare effettive.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 6 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete